

Civile Ord. Sez. L Num. 8947 Anno 2020

Presidente: D'ANTONIO ENRICA

Relatore: BOGHETICH ELENA

Data pubblicazione: 14/05/2020

ORDINANZA

sul ricorso 27249-2014 proposto da:

MARIELLA EMILIO, elettivamente domiciliato
in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308,
presso lo studio dell'avvocato UGO RUFFOLO,
che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

2019 I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER
3537 L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO C.F. 01165400589, in persona del
legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio degli
avvocati LUCIANA ROMEO, LETIZIA CRIPPA, che
lo rappresentano e difendono;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 599/2013 della CORTE
D'APPELLO di GENOVA, depositata il
29/11/2013 R.G.N. 866/2012.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale


83

RILEVATO CHE

1. Con sentenza n. 599 del 19.11.2013 la Corte di appello di Genova, confermando la pronuncia del Tribunale di La Spezia, ha respinto la domanda di Emilio Mariella promossa nei confronti dell'Inail per l'accertamento dell'origine professionale della patologia sofferta (neoplasia renale di tipo cistico polare inferiore) e la condanna alla costituzione di una rendita (o al pagamento di un indennizzo in capitale) avendo svolto l'attività di impiegato tecnico addetto alla produzione e programmazione di munizionamento per apparati e mezzi militari;
2. che la Corte ha ritenuto, alla luce di una rinnovata consulenza tecnica d'ufficio, non sufficientemente provata l'origine professionale della patologia in considerazione della mancata presunzione di origine professionale della specifica malattia sofferta dal Mariella ed a fronte della previsione, generica e di carattere residuale, contenuta nel d.m. 9 aprile 2008, di "altre malattie" correlate all'esposizione da derivati alogenati e/o nitrici degli idrocarburi aromatici, da arsenico e da piombo;
3. per la cassazione della sentenza ricorre il Mariella affidandosi a tre motivi e l'Inail resiste con controricorso;

CONSIDERATO CHE

1. con tre motivi, il ricorrente, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ., 1, 3, 139 e allegato 4 del D.P.R. n. 1124 del 1965, e del D.M. 9 aprile 2008, nonché degli artt. 40 e 41 cod.pen., ed omessa e insufficiente motivazione; ciò per aver la Corte negato la presunzione di origine professionale della malattia (tumore al rene) in relazione alle previsioni della tabella ex art. 139 T.U. pur avendo verificato che la stessa tabella prevedesse che l'esposizione alle sostanze nocive indicate dal lavoratore (idrocarburi aromatici, da arsenico e da piombo) potesse provocare "altre malattie", invertendo erroneamente l'onere della prova della sussistenza del nesso causale con l'agente patogeno tabellato.
2. il ricorso non merita accoglimento avendo questa Corte chiarito che la previsione in tabella D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 139 e 10, di una attività lavorativa come fattore che con elevata probabilità può cagionare una specifica malattia va considerata nell'ottica non della presunzione di origine professionale e dell'inversione dell'onere della prova, ma della rilevanza probatoria e dell'assolvimento del carico probatorio, talchè in tal caso il lavoratore non deve anche fornire la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell'attività di lavoro, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell'attività inclusa nella tabella (cfr. da ultimo Cass. n. 8416 del 2018);
3. invero, questa Corte ha più volte ribadito che ove la specifica malattia sia inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e l'adibizione alla lavorazione nociva



(anch'essa tabellata) affinché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella), presunzione in ogni caso non assoluta (cfr. Cass. n. 14023 del 2004), rimanendo la possibilità per l'INAIL di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi (cfr. da ultimo Cass. n. 23653 del 2016);

4. diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (cfr. Cass. n. 17438 del 2012, Cass. n. 8773 del 2018, Cass. n. 7313 del 2019) e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (v. Cass. n. 8773 del 2018 e, in merito alle prestazioni di assistenza sociale, Cass. n. 753 del 2005, Cass. n. 27449 del 2016, Cass. n. 24959 del 2017);

5. in particolare, in caso di caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l'I.N.A.I.L. può solo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo (Cass. n. 23653 citata; da ultimo, Cass. n. 16048 del 2019);

6. la Corte d'appello si è conformata ai principi richiamati ed ha ampiamente motivato – anche acquisendo un rinnovato elaborato peritale “estremamente accurato”, corredato da un ulteriore supplemento che ha tenuto conto di successiva documentazione scientifica prodotta, dopo il deposito della perizia, dal ricorrente - in ordine alla malattia professionale denunciata dall'assicurato, all'esclusione della genesi tecnopatologica, alla negativa dimostrazione della correlazione concausale con la malattia neoplastica in termini di ragionevole certezza, nel senso del rilevante grado di probabilità dell'origine professionale;

7. in particolare, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che la previsione in tabella della nocività dei fattori patogeni indicati dal ricorrente (dinitrotolene-DNT, piombo e arsenico) non era correlata alla specifica patologia tumorale sofferta dall'assicurato bensì all'insorgenza di “altre malattie” e non potendosi, dunque, ritenere sussistente, in via presuntiva, un nesso causale tra l'esposizione subita e la malattia, era necessario procedere (prescindendo *dagli oneri probatori di parte*) ad accertare – in base anche ai più recenti studi della scienza medica - se la patologia tumorale renale fosse causalmente riconducibile, con ragionevole probabilità, alle mansioni lavorative del Mariella;

8. la relazione del consulente tecnico recepita dalla Corte d'appello ha escluso la sussistenza di una ragionevole probabilità di collegamento causale tra neoplasia renale ed esposizione agli agenti chimici segnalati dal Mariella, precisando che: non esistono correlazioni conclusive tra tumore renale ed esposizione al DNT (essendo altamente dubbia, ossia solo "possibile", la sua cancerogenicità ed essendo eventualmente rivolta, l'attenzione degli studi scientifici, ai diversi tumori a carico di fegato e vie biliari); le proprietà cancerogene del piombo (secondo la più recente letteratura scientifica solamente probabili ma con riferimento esclusivo agli studi sperimentali sugli animali e non sull'uomo) sono collegate a condizioni particolari (tipo di comparto, modalità ed entità di esposizione) che non risultano presenti nel caso di specie; sono del tutto insufficienti le informazioni scientifiche sulla nocività dell'esposizione all'arsenico;

9. come si evince dalla lettura complessiva della motivazione nonché dagli ampi stralci della relazione peritale ivi riportati (tali da far degradare a mera imprecisione il riferimento al "sufficiente grado di certezza" contenuto nell'ultima pagina della sentenza impugnata), la sentenza di merito ha fatto corretta applicazione delle regole che governano la valutazione del nesso di causalità ed il ragionamento logico applicando il criterio della "ragionevole probabilità scientifica" che deve intercorrere tra danno alla salute e attività lavorativa, mentre esorbita dal vaglio di legittimità l'esito del procedimento valutativo, che non può nemmeno essere censurato tramite il deposito di nuovi documenti non prodotti nei gradi di merito precedenti, produzione inammissibile nel giudizio di cassazione (salvo che concerna le ipotesi di nullità della sentenza, ex art. 372 cod.proc.civ., ipotesi non ricorrente nel caso di specie).

10. le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, non risultando dalla sentenza d'appello le condizioni di cui all'art. 152 disp att. c.p.c..

11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo




n. 27249/2014 R.G.

di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 7 novembre 2019.

Il Presidente

dott. Enrica D'Antonio



IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia
IL CANCELLIERE